

**TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA**  
**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**  
**(ART. 14-QUINQUIES, L. N. 3/2012)**

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi,

letti gli atti del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 7/2020

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.4.2021 tenuta ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

rilevato sulla base della relazione depositata dal gestore della crisi che la proposta modificata di accordo non ha ottenuto la maggioranza richiesta ex art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, ai fini dell'omologa ex art. 12, l. n. 3/2012;

ritenuto che nel caso di specie trova applicazione l'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012, introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, d.l. n. 137/2020, l.conv. n. 176/2020, applicabile ex comma 2 alle procedure pendenti alla data del 25.12.2020 di entrata in vigore della legge di conversione, ai sensi del quale *“Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.”*;

ritenuto tuttavia che nel caso di specie non sussistono entrambi i presupposti congiuntamente richiesti dal citato comma 3-quater ai fini dell'omologa della proposta di accordo, come desumibile dal chiaro tenore letterale della disposizione (*“quando l'adesione è decisiva...e quando...”*), in quanto il gestore della crisi ha rappresentato che la mancata adesione dell'amministrazione



finanziaria ha precluso il raggiungimento della maggioranza richiesta e che però l'alternativa liquidatoria sarebbe più conveniente per essa rispetto alla proposta di accordo;  
ritenuto pertanto che la proposta modificata di accordo presentata dai ricorrenti non può essere omologata, non avendo ottenuto la maggioranza richiesta ex art. 11, comma 2, l. n. 3/2012 per il voto contrario dell'amministrazione finanziaria, e non sussistendo le condizioni congiuntamente richieste, in mancanza di tale maggioranza, dall'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012;  
ritenuto di accogliere la domanda di apertura della diversa procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012, formulata in via subordinata dai ricorrenti, come ammesso nel presente rito camerale (cfr. Corte cost. n. 61/2021, testualmente: *“La domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'accordo, di accedere alla liquidazione può ben essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale”*), sussistendone in concreto i presupposti ex art. 14-quinquies, comma 1, l. n. 3/2012;

#### **P.Q.M.**

**rigetta** la domanda principale di omologa della proposta modificata di accordo coi creditori, depositata dai ricorrenti;

**accoglie** la domanda formulata in subordine dai ricorrenti e, per l'effetto:

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti;

**indica** come liquidatori il dott.

quali referenti dell'O.C.C. "I Diritti del

Debitore Segretariato Sociale di Gela";

**dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che la domanda di liquidazione e il presente provvedimento siano pubblicati sul sito [procedure.it](http://procedure.it) con spese a carico dei ricorrenti e annotati nel registro delle imprese;

**ordina**, tenuto conto che il patrimonio dei debitori ricorrenti comprende beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto nei relativi registri, a cura del liquidatore;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone** che sono esclusi dalla liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che i debitori ricorrenti guadagnano con la loro attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento personale e della propria famiglia, da quantificarsi in base ai dati forniti dal gestore della crisi nella somma di € 1.280,00;



**dispone** che le somme ricavate dalla liquidazione siano depositate in un conto aperto presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso, affinché possano essere destinate al soddisfacimento dei creditori.

Si comunichi.

Gela, 7 giugno 2021

**IL GIUDICE**

dott.ssa Stefania Sgroi

